

STRUTTURA ENTI LOCALI

La mobilità tra enti è l'istituto da utilizzare, per il trasferimento alle Unités des Communes valdôtaines del personale attualmente impiegato dai Comuni per le funzioni ed i servizi comunali che, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 6/2014, devono essere obbligatoriamente esercitati in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités stesse.

(8 giugno 2016)

QUESITO:

Il Segretario di una Unité des Communes valdôtaines ha chiesto di sapere quale sia l'istituto da utilizzare per il trasferimento all'Unité del personale attualmente impiegato dai Comuni per le funzioni ed i servizi comunali che, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.*", dovrebbero essere obbligatoriamente esercitati in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités stesse, considerato che la predetta legge non disciplina gli aspetti legati all'eventuale conseguente trasferimento di personale comunale alle Unités.

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito in oggetto si premette che, come già evidenziato nella richiesta di parere, il succitato articolo 16 non disciplina gli aspetti legati all'eventuale trasferimento di personale dai Comuni alle Unités; tuttavia, si ritiene che l'istituto applicabile al caso di specie sia la mobilità tra enti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della l.r. 22/2010, da attuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 80 del "*Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta*", avendo disposto la l.r. 6/2014 una definitiva riorganizzazione della gestione associata obbligatoria in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités, delle funzioni e dei servizi comunali individuati al comma 1 dell'articolo 16.

In via transitoria non è precluso che gli Enti, per esigenze organizzative e a titolo sperimentale, provvedano temporaneamente ad un comando, ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e seguenti della l.r. n. 22/2010, dei dipendenti comunali interessati, al fine di verificare le effettive necessità di personale da utilizzare, per lo svolgimento delle nuove funzioni, in vista di un successivo trasferimento definitivo degli stessi all'Unité tramite mobilità; tuttavia, tale soluzione dovrebbe essere straordinaria ed eccezionale.

Infatti, come previsto dal comma 2 della l.r. 6/2014, la spesa di personale delle Unités deve ragionevolmente rimanere invariata rispetto a quella complessivamente sostenuta sia dalle preesistenti Comunità montane, sia dai Comuni facenti parte delle stesse, per le funzioni ed i servizi comunali ora assegnati alle Unités, affinché possano essere garantiti progressivi risparmi di spesa; il superamento del suddetto limite di spesa di personale, parrebbe ritenersi ammissibile soltanto una volta ed in concomitanza al passaggio delle nuove funzioni, ma non pare giustificabile in un momento successivo, soprattutto se lontano nel tempo.